CAMERA DEI DEPUTATI N. 645

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, OLIVO

Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate

Presentata il 7 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (legge 9 gennaio 1989, n. 13) costituisce certamente uno strumento molto importante di progresso e di civiltà. Essa prevede, tra l'altro, la concessione da parte dei comuni di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza alle persone handicappate. A tal fine è istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un apposito fondo speciale alimentato con le specifiche risorse previste nel bilancio dello Stato.

La valutazione positiva dello strumento legislativo approntato, da un lato, e la necessità di dover tenere nella dovuta considerazione i vincoli finanziari e di bilancio per i prossimi anni, dall'altro lato, spingono perciò necessariamente alla ricerca di una diversa modalità di finanziamento degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Una via per perseguire questo obiettivo può essere costituita dall'afflusso di risorse private: si tratta cioè di individuare dei canali attraverso i quali contemperare l'interesse economico dei privati con l'interesse pubblico al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il meccanismo proposto consiste nel consentire l'affissione di messaggi pubbli-

citari all'interno degli ascensori in servizio pubblico, destinando le risorse che si ricavano dall'imposta comunale sulla pubblicità, all'integrazione del fondo previsto dalla legge n. 13 del 1989.

A questo fine, pertanto, l'articolo 1 dispone la rimozione del divieto di affissione di insegne e iscrizioni recanti messaggi pubblicitari all'interno della cabina degli ascensori – divieto che si rinviene nel quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 – stabilendo tuttavia, per queste forme di pubblicità, delle cautele per la tutela della sicurezza degli utenti. La prima riguardante la limitazione della pubblicità agli ascensori in servizio pubblico; la seconda consistente nell'impossibilità di effettuare forme di pubblicità a mezzo di proiezioni luminose o di apparecchi sonori.

L'articolo 2 stabilisce per la pubblicità negli ascensori in servizio pubblico un incremento del 10 per cento dei limiti della tariffa dell'imposta praticata dai comuni sulle diverse tipologie di pubblicità e stabilisce, quindi, che le somme così riscosse dai comuni vengano trasferite al Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati previsto dall'articolo 10 della legge n. 13 del 1989. Le risorse reperite in questo modo verranno quindi utilizzate, attraverso gli ordinari meccanismi previsti dalla legge n. 13 del 1989, per l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della richiamata legge: portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi comprese la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, nonché coloro che abbiano a carico tali soggetti e condomini ove queste categorie di beneficiari risiedono.

L'articolo 3, infine, prevede l'emanazione di un apposito regolamento di attuazione della legge con il quale definire le modalità applicative per l'effettuazione della pubblicità negli ascensori in servizio pubblico e per la destinazione al citato Fondo delle somme relative riscosse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Pubblicità negli ascensori).

1. È consentito esporre all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purché non siano effettuati a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o a mezzo di apparecchi sonori.

2. Alla pubblicità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Imposta comunale e destinazione delle risorse).

1. Per la pubblicità di cui all'articolo 1, i limiti della tariffa dell'imposta di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni, sono aumentati del 10 per cento.

2. Le somme derivanti dalle imposte riscosse dai comuni sulla pubblicità di cui all'articolo 1 sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

ART. 3.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Presidente della Repubblica, è emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di attuazione della presente legge.